Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 12 novembre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1951, n. **1147**.

Concessione di un contributo straordinario di lire un miliardo e trecento milioni a pareggio del bilancio della Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire un miliardo e trecento milioni a favore della Cassa sovvenzioni antincendi, a pareggio del bilancio dell'Ente per l'anno solare 1950.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di cui al precedente articolo sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. **1148**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118 e modificato con regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438, e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1° settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599 e 30 ottobre 1950, n. 1125;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il secondo comma dell'art. 60, relativo al corso di specializzazione in viticultura, è sostituito dal seguente:

« prevalentemente teorico-didattico, dal 15 gennaio al 15 maggio da trascorrersi presso la Facoltà di agraria di Torino ».

L'attuale art. 95, relativo alla scuola di specializzazione in igiene è così modificato:

« Gl'insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *anno*:
1) statistica sanitaria;
2) chimica applicata all'igiene;
3) fisica applicata all'igiene:
4) analisi di laboratorio applicate all'igiene;

5) malattie parassitarie (rispettivamente da infra-virus, schizomiceti, micofiti, protozoi, macroparassiti):
a) dell'infanzia;
b) degli adulti;
c) tropicali;
6) ingegneria sanitaria.

L'allievo ha inoltre l'obbligo della frequenza a titolo pratico presso l'Ufficio di igiene del capoluogo di Provincia per la durata di un mese, presso l'ufficio del medico provinciale pure per la durata di un mese.

Questi due periodi di pratica non possono essere fatti contemporaneamente.

2° *anno*:

1) amministrazione sanitaria (legislazione e organizzazione sanitaria, creazione di centri di sanità, mutualistica, assicurazioni);
2) epidemiologia e profilassi generale e speciale;
3) medicina preventiva, rispettivamente:
a) maternità e infanzia, malattie cuore e vasi, ricambio, cancro, ecc.,
b) igiene del lavoro, mentale e della scuola, dei laboratori e dello sport;
c) igiene della alimentazione.

L'allievo ha inoltre l'obbligo della frequenza a titolo pratico presso un consorzio antitubercolare per la durata di un mese e presso la direzione sanitaria di un ospedale di prima classe pure per la durata di un mese. Questi due periodi di pratica non possono essere fatti contemporaneamente.

Dopo aver superato tutti gli esami e aver ottemperato agli obblighi della frequenza presso le istituzioni di cui sopra, il candidato dovrà presentare una tesi sperimentale o di compilazione su di un argomento facente parte delle materie del corso da discutersi davanti ad una commissione giudicatrice nominata dal rettore udito il preside della Facoltà.

2) Dopo l'art. 120 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alle istituzioni della « scuola di perfezionamento in cardiologia », della « scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia » e della « scuola di specializzazione per medici settori ospedalieri, direttori di laboratorio ».

Scuola di perfezionamento in cardiologia

Art. 121. — E' istituita presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, una scuola di perfezionamento in cardiologia.

Art. 122. — Il corso della scuola ha la durata di due anni.

Art. 123. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *anno*:
anatomia dell'apparato cardio-vascolare;
fisiologia dell'apparato cardio-vascolare;
anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare;
semeiotica dell'apparato cardio-vascolare;
tecniche dell'apparato circolatorio;
clinica delle malattie dell'apparato circolatorio.

2° *anno*:
clinica delle malattie dell'apparato cardio-vascolare;
terapia speciale delle malattie dell'apparato cardio-vascolare;
chirurgia cardio-vascolare.

I corsi saranno integrati da esercitazioni sull'ammalato e nei laboratori. I mezzi per tali corsi saranno forniti dall'ambulatorio del centro cardiologico istituito presso l'Istituto di patologia speciale medica, dalle infermerie e dai laboratori della clinica di patologia speciale medica attrezzati in modo particolare per lo studio e la cura delle malattie in questione. Alla fine del corso coloro che avranno superato tutti gli esami speciali dovranno presentare una tesi originale da discutere per il conseguimento del diploma.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 124. — Il corso della scuola ha la durata di tre anni.

Art. 125. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *anno*:
a) anatomia e fisiologia degli organi di sostegno e di movimento;
b) propedeutica ortopedica e traumatologica.

2° *anno*:
c) anatomia patologica degli organi di sostegno e di movimento;
d) patologia e clinica ortopedica e traumatologica;
e) radiologia dell'apparato scheletrico di sostegno e di movimento.

3° *anno*:
f) infortunistica dal punto di vista sociale e legale;
g) clinica e terapia ortopedica e traumatologica.

Turni di internato nei due ultimi anni in clinica ortopedica.

Tutti gli insegnamenti dovranno essere seguiti da esami.

Alla fine del corso lo specializzando dovrà sostenere una prova teorico-pratica ed una discussione sopra una dissertazione scritta su argomento delle materie contemplate dallo statuto per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia e traumatologia.

Gli allievi dovranno pagare le tasse, le sopratasse e i contributi prescritti per l'analoga scuola di specializzazione in chirurgia.

Il numero degli specializzandi è limitato a sei per anno.

Scuola di specializzazione per medici settori ospedalieri, direttori di laboratorio

Art. 126. — E' istituita una « scuola di specializzazione per medici settori ospedalieri, direttori di laboratorio » annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia. Detta scuola ha la durata di due anni.

Art. 127. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1) tecnica delle autopsie;
2) diagnostica anatomo-patologica;
3) tecnica e diagnostica istologica ed ematologica;
4) tecnica e diagnostica batteriologica;
5) tecnica e diagnostica immunologica;
6) tecnica e diagnostica per ricerche di chimica clinica;
7) tecnica di necroscopie medico legali;
8) elementi di legislazione sanitaria.

Al termine dei corsi a coloro che avranno superato gli esami speciali ed un esame di diploma, con presentazione di una dissertazione scritta, verrà rilasciato un diploma di « settore laboratorista ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1951

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 63. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1951, n. 1149.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Parma ad acquistare una striscia di terreno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 143 del 7 luglio 1950, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Parma ha stabilito di procedere all'acquisto di una striscia di terreno della lunghezza di metri 130 circa e della larghezza media di metri 7, confinante con i Magazzini generali fiduciari di Parma — di sua proprietà — al fine di eliminare una eventuale servitù di passaggio e di eseguire alcuni lavori di protezione per i locali sotterranei dei magazzini stessi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Parma è autorizzata ad acquistare dalle signore Carola e Costanza Bocchi fu Paolo, di Parma, una striscia di terreno della lunghezza di circa metri 130 e della larghezza media di metri 7, alle condizioni previste nella deliberazione n. 143 del 7 luglio 1950.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1951

EINAUDI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 64. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1951, n. 1150.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di San Pietro delle Monache Benedettine Adoratrici del SS.mo Sacramento, con sede in Montefiascone (Viterbo).

N. 1150. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di San Pietro delle Monache Benedettine Adoratrici del SS.mo Sacramento, con sede in Montefiascone (Viterbo), e il Monastero stesso viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dal Monastero di San Benedetto delle Monache Benedettine Adoratrici perpetue del SS.mo Sacramento, con sede in Milano, consistente in immobili situati in Montefiascone e valutati L. 500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 71. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1951, n. 1151.

Approvazione del nuovo statuto organico della « Fondazione generale Carlo Roggero ».

N. 1151. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della « Fondazione generale Carlo Roggero ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 54. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 27 aprile 1951 del Collegio centrale arbitrale — costituito con l'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo « Quote Altura » riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Gravante Maria maritata Carlino, Giovanna maritata Carlino, sorelle fu Giaciuto, livellarie al comune di Grazzanise, partita 513, foglio di mappa 4, particella 21, per la superficie di Ha. 0.76.50 e con l'imponibile di L. 53,55.

Il fondo confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Feola Pasquale e Marco fu Nicola; a sud, con il fondo di proprietà Foresta Umberto fu Domenico; ad ovest, con il fondo di proprietà Pignatelli Vittoria ed altri di Paolo e altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 4 giugno 1951 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 41.000 (quarantunomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

FANFANI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 10, foglio n. 383. — CATALANO

(5632)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 7 agosto 1948, con il quale fu ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che il rag. Rinaldo Mereta, rappresentante, in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto, dei dirigenti di aziende industriali ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute;

Vista la lettera in data 29 agosto 1951, con la quale la Confederazione italiana dirigenti di aziende ha designato quale rappresentante della categoria, in sostituzione del rag. Rinaldo Mereta, il dott. Edmondo Repetti;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del dott. Edmondo Repetti, quale membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali ed in sostituzione del rag. Rinaldo Mereta, dimissionario;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Edmondo Repetti è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei dirigenti delle aziende industriali ed in sostituzione del rag. Rinaldo Mereta, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1951

EINAUDI

RUBINACCI — VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 242. — LA MICELA

(5657)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « L. 10 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il rimorchiatore « L. 10 » è radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° ottobre 1951.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1951
Registro Marina n. 13, foglio n. 213

(5629)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1951.

Rimozione dalla carica del sindaco di Santa Cristina di Aspromonte (Reggio Calabria).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In occasione di gravi delitti — attribuiti alla delinquenza organizzata — che di recente hanno funestato alcune zone della provincia di Reggio Calabria, la condotta del sindaco di Santa Cristina d'Aspromonte, sig. Valerio Vergara, non è apparsa improntata a spirito di comprensione dei doveri, anche morali, inerenti alla carica nè all'intendimento di offrire — nella sua qualità di ufficiale del Governo — un ausilio sia pure modesto alle forze dell'ordine, impegnate nel duro compito di conseguire — con la cattura dei responsabili — la pacificazione della zona e il ritorno della popolazione alla completa normalità.

Tale comportamento del sindaco, e le sue relazioni con elementi della malavita — non ignorate nell'ambiente locale — hanno dato luogo nei suoi riguardi a sospetti di connivenza e di favoreggiamento, che hanno compromesso il prestigio del predetto amministratore e hanno destato un vivo stato di allarme e di apprensione nella popolazione, la quale, non ritiene che possa essere efficacemente tutelata la sicurezza delle persone e degli averi finchè rimmarà in carica il Vergara.

Tale diffuso senso di disagio è stato in gran parte determinato dall'atteggiamento di recente assunto dal sindaco nei riguardi di tre noti pregiudicati, i fratelli Macrì, attivamente ricercati dalla polizia quali autori di gravissimi delitti, con i quali, secondo la voce pubblica, egli avrebbe avuto frequenti contatti.

Benchè ripetutamente sollecitato dal locale Comando dei carabinieri a cooperare — quale tutore della tranquillità e della sicurezza della collettività amministrata — per la cattura di quei pericolosi malviventi, il Vergara non solo ometteva di fornire qualsiasi elemento utile al fine suddetto, ma non aderiva nemmeno all'invito di interporre i suoi uffici per indurre i ricercati a costituirsi all'autorità giudiziaria.

Tale suo atteggiamento non mutava nemmeno di fronte alla particolare efferatezza del delitto commesso, per ultimo da uno dei predetti fratelli Macrì, resosi responsabile di duplice omicidio, a scopi di vendetta, in persona del comandante la stazione dei carabinieri di Delianova e di un pastore, ritenuto confidente dell'Arma.

E' voce pubblica — confermata da fonte assolutamente attendibile — che, subito dopo il delitto, l'omicida si sarebbe recato ad un convegno prestabilito con i maggiori esponenti della malavita — cui avrebbe partecipato anche il Vergara — ricevendo da costoro armi e protezione per sfuggire alla cattura.

Consta, comunque, che, rientrando in autocorriera, dal luogo dove si sarebbe svolta la cennata riunione, il predetto amministratore non si sarebbe peritato di ostentare a suo merito di avere celato parecchie armi di suoi amici — notoriamente appartenenti alla malavita — allorchè aveva intuito che, a seguito del sanguinoso episodio summenzionato, i carabinieri si accingevano ad effettuare delle perquisizioni.

Considerato, pertanto, che la posizione del sindaco Vergara — seriamente indiziato di gravissime responsabilità e, ormai, del tutto screditato di fronte alla pubblica opinione — è divenuta assolutamente inconciliabile con il prestigio e la dignità dell'ufficio, e che la di lui ulteriore permanenza in carica potrebbe dar luogo a gravi turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Prefetto di Reggio Calabria ha sospeso il predetto amministratore dalle funzioni di ufficiale del Governo, e, con rapporto del 19 settembre scorso, ne ha proposta la rimozione, ai sensi dell'art. 149, comma settimo, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ritenuto che, nel caso, ricorrono pienamente gli estremi di cui alla norma citata, è stato predisposto l'unito schema di decreto di rimozione del Vergara dalla carica di sindaco di Santa Cristina d'Aspromonte.

Col decreto stesso — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — viene altresì disposta, a norma dell'ottavo comma del citato art. 149, la di lui ineleggibilità per il periodo di tre anni.

Roma, addì 14 ottobre 1951

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Cosiderato che il sindaco di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) sig. Valerio Vergara ha dato luogo, con il suo ambiguo comportamento, a sospetti di connivenza con pericolosi criminali che infestano la zona, provocando nella cittadinanza un vivo stato di allarme e un diffuso senso di sfiducia nei suoi riguardi;

Ritenuto che — attesa anche la grave menomazione del di lui prestigio — la ulteriore permanenza in carica del predetto amministratore potrebbe costituire motivo di gravi turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Visti l'art. 149, comma settimo e ottavo del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, il regolamento 1911 della legge suddetta ed il testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Valerio Vergara è rimosso dalla carica di sindaco di Santa Cristina d'Aspromonte e non potrà essere rieletto se non dopo tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1951

EINAUDI

(5610) SCELBA

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1951.

Istituzione di una nuova succursale dei Magazzini generali fiduciari di Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista altresì la legge 12 maggio 1930, n. 685;

Vista la domanda presentata dai Magazzini generali fiduciari di Parma, attualmente gestiti dalla Società nazionale trasporti Fratelli Gondrand, per essere autorizzati ad istituire in Parma, viale Piacenza nei locali di proprietà Chiari e Forti, un Magazzino generale per merci varie nazionali e nazionalizzate;

Vista la deliberazione n. 144 in data 10 agosto 1951, adottata dalla Giunta della Camera di commercio industria e agricoltura di Parma che esprime al riguardo parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

I Magazzini generali fiduciari di Parma sono autorizzati a gestire, in regime di Magazzino generale succursale, gli immobili di proprietà Chiari e Forti siti in Parma, viale Piacenza, pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate e, in particolare, di cereali.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo, si applicano le tariffe e il regolamento approvati con decreti Ministeriali 30 giugno 1927 e 23 dicembre 1946.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto l'integrazione della cauzione che i Magazzini sono tenuti a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 5 novembre 1951

(5668) p. *Il Ministro*: CARCATERRA

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1951.

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza per il controllo delle operazioni inerenti alla liquidazione coatta amministrativa della Società « Reggiane ».

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il proprio precedente decreto in data 13 giugno 1951, con cui fu costituito il Comitato di sorveglianza per il controllo delle operazioni inerenti alla liquidazione coatta amministrativa della Società « Reggiane » e fu fra i membri nominato il dott. Alberto Salvatori quale rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

Visto il telegramma in data 24 luglio 1951, con cui il detto Ministero, nel partecipare le dimissioni del dott. Alberto Salvatori da membro del Comitato di vigilanza predetto, designa a sostituirlo il dott. Alessandro Polidori;

Decreta:

Il dott. Alessandro Polidori, capo divisione del Ministero dell'industria e commercio è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza per il controllo delle operazioni inerenti alla liquidazione coatta amministrativa della Società « Reggiane » al posto del dott. Alberto Salvatori, dimissionario.

Il presente decreto, da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1951

Il Ministro per il tesoro
VANONI

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1951
Registro Tesoro n. 15, foglio n. 254.

(5658)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1951.

Istituzione di una sezione dell'Ispettorato del lavoro di Roma a Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto di istituire a Viterbo una sezione dell'Ispettorato del lavoro di Roma;

Decreta:

Dal 1° novembre 1951 è istituita a Viterbo una sezione dell'Ispettorato del lavoro di Roma, con circoscrizione comprendente la provincia di Viterbo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1951

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 203. — LA MICELA

(5628)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento di medaglie e di diplomi di benemerenza per attività svolta a prò degli orfani di guerra

In applicazione dell'art. 64 della legge 26 luglio 1929, numero 1397, istitutiva dell'Opera nazionale orfani di guerra, il Presidente del Consiglio ha conferito alle persone appresso elencate la distinzione a fianco di ciascuna annotata, in riconoscimento di benemerenze acquisite per attività svolta a pro' degli orfani stessi:

avv. Primiano Campanozzi, Ragusa, medaglia d'argento;
sig. Poliuto Chiappini, Terni, medaglia d'argento;
dott. Antonio Tarchetti, Vercelli, medaglia di bronzo;
sig.ra Angela Pietrantoni Barone, Roma, medaglia d'argento;
sig.ra Maria Festa De Berardinis, Roma, medaglia d'argento;
sig.ra Maria Montesano Levi Della Vida, Roma, medaglia d'argento;
sig.ra Camilla Russi Ruggi D'Aragona, Roma, medaglia d'argento.

(5659)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Torrente Novito », con sede nel comune di Siderno (Reggio Calabria).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1951, registro n. 10, foglio n. 388, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Torrente Novito », con sede nel comune di Siderno (Reggio Calabria) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente, nelle persone dei signori Corigliano dott. Pietro; Caccamo dott. Salvatore; Giancotti Ernesto; Macrì Pietro e Malgesi avv. Antonio.

(5612)

Revoca di zona venatoria

La zona di ripopolamento e cattura di Costabissara e Monteviale (Vicenza), della estensione di ettari 950 circa, i cui confini sono delimitati con il decreto Ministeriale 27 giugno 1949, viene revocata.

(5614)

Revoche di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 27 giugno 1947, nella zona di Modena, Castelfranco e Nonantola (Modena), i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 25 giugno 1947, nella zona di Sorbara, San Prospero, Carpi e Soliera (Modena), i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 3 agosto 1951, nella zona di Fabriano, località Monte Orgitore (Ancona), dell'estensione di ettari 1440 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

(5615)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano parziale di ricostruzione di Gavardo (Brescia)

Con decreto Ministeriale 2 novembre 1951, n. 2884, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con uno stralcio, il piano parziale di ricostruzione di Gavardo, firmato in due planimetrie in scala 1:500 e una in scala 1:2000, e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è assegnato il termine di quattro anni, a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(5598)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giovanni Misticoni di Luigi, nato a Notaresco (Teramo) il 10 aprile 1903, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso la Università di Firenze nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(5622)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 231

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 novembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,91	» Roma	624,90
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,92	» Trieste	624,90
» Napoli	624,85	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 10 novembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,85
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	96,65
Redimibile 3,50 % 1934	73,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,125
Id. 5 % 1936	91,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,60
Id. 5 % 1960	98,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 10 novembre 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,91

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 232

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 novembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,91	» Roma	624,89
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,91	» Trieste	624,92
» Napoli	624,85	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 12 novembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	70 —
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	96,65
Redimibile 3,50 % 1934	73,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,10
Id. 5 % 1936	91,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,60
Id. 5 % 1960	98,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 12 novembre 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 600 — Data: 15 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Corsi Giuliana fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1949) — Capitale L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 5 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Savona — Intestazione: Mayer Guido fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data: 22 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione: Lattuca Giuseppe Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % — Capitale L. 52.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 378 — Data: 15 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Xhilone Edoardo fu Gregorio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 385 — Data 6 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Trombini Rosina di Mariano — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3231 — Data: 11 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Bisogno Nicola di Agostino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 75 — Data: 3 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Arezzo — Intestazione: Capobussi Marco fu Liborio — Titoli del Debito pubblico: Prestito nazionale 5 % — Capitale L 50.000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 ottobre 1951

Il direttore generale: De Liguoro

(5233)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Norme riguardanti le operazioni di estrazione delle obbligazioni 4,50 % Serie speciale « Istituto per la Ricostruzione Industriale » da effettuarsi il 1° dicembre 1951.

Si notifica che il Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 4 ottobre 1951 ha approvato l'adozione — per l'estrazione da effettuarsi il 1° dicembre 1951 per il rimborso delle obbligazioni 4,50 % Serie speciale « Istituto per la Ricostruzione Industriale » — del sistema di sorteggio basato sulla estrazione dei soli numeri rappresentanti la serie delle migliaia, considerando sorteggiati, per ogni numero estratto dall'urna, tutti i titoli ancora in circolazione compresi nel migliaio rappresentato dal numero estratto.

Dell'ultimo migliaio di numeri considerati sorteggiati, si utilizzeranno tanti numeri consecutivi, a partire dal più basso, quanti ne occorrono per completare il quantitativo dei titoli da rimborsare.

Roma, addì 6 novembre 1951

Il presidente: G. B. Boeri

(5662)

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di obbligazioni della Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (I.R.I.).

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1951, con inizio alle ore 16, si procederà, nella sala estrazioni presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, in Roma, via Aureliana n. 7, al sorteggio, per il rimborso, dei seguenti quantitativi di titoli rappresentanti obbligazioni della Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (I.R.I.):

n. 9.311 titoli di 1 obbligazione
» 1.930 titoli di 5 obbligazioni
» 4.030 titoli di 10 obbligazioni
» 935 titoli di 25 obbligazioni
» 1.225 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 17.431 titoli rappresentanti n. 143.886 obbligazioni, per il valore nominale di L. 71.943.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 6 novembre 1951

Il presidente: G. B. Boeri

(5661)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a trentotto posti di ispettore di 2a classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dell'attuale Ispettorato del lavoro, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 20 gennaio 1951, n. 748/12106.2 19, integrata con successiva nota del 28 agosto 1951, n. 13470/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e trentotto posti di ispettore di 2a classe (grado 10°, gruppo *A*) in prova del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella *B* allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

A trentaquattro dei suddetti posti possono concorrere coloro che siano muniti di laurea in ingegneria; a quattro coloro che siano muniti di laurea in chimica industriale.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ispettore di 2a classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro senza conseguirvi l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere dall'ammissione al concorso, con decreto non motivato ed insindacabile, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli affari generali e del personale, Servizio dell'Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande dovranno contenere:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione con la quale il candidato si impegni, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) dichiarazione dalla quale risulti se il candidato abbia partecipato a precedenti concorsi dell'Ispettorato del lavoro e nella quale siano indicati, nella ipotesi affermativa, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto;

g) dichiarazione da cui risulti in quale delle lingue estere indicate nell'art. 9 del presente bando il candidato intenda sostenere la prova;

h) elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Titolo di studio, di cui al precedente art. 1, e cioè:

a) diploma originale di laurea in ingegneria, ovvero di chimica industriale, a seconda del posto al quale l'aspirante chiede di concorrere;

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami universitari, da rilasciarsi in carta da bollo da L. 32 dall'Università presso la quale gli esami sono stati sostenuti.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 32, rilasciato dall'Università presso la quale il diploma è stato conseguito.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 40°.

I) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed ivalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180), per i mutilati ed invalidi e per i congiunti delle vittime del terrorismo politico nelle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660);

e) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione (legge 10 ottobre 1950, n. 643);

f) per i mutilati ed invalidi per servizio e per i congiunti dei caduti per servizio (legge 15 luglio 1950, n. 539);

g) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 833, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

II) Il limite massimo di età è aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto II) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età già eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24, di rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra, per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi del terrorismo politico nelle colonie e per i mutilati ed invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali ritenga necessario l'accertamento.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari; il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono dispensati dal produrre la fotografia autenticata gli aspiranti che siano in possesso di libretto ferroviario personale concessione speciale *C*, per dipendenti dello Stato, circostanza, che, ove ricorra, dovrà essere esplicitamente menzionata nella domanda.

10. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. I candidati dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo. La copia dello stato di servizio non è richiesta per i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in

guerra e assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 21;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi del terrorismo politico nelle colonie e i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra o lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie ovvero dei caduti per servizio, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o degli invalidi del terrorismo politico nelle colonie o degli invalidi per servizio, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, della Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie o dei caduti per servizio, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera p) che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 3, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente art. 3, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà. I documenti rilasciati in carta libera devono essere altresì accompagnati dall'attestato di povertà.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dal precedente art. 3 circa il requisito dell'età.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino, nei loro confronti, titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 7.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni. Per la partecipazione al presente concorso deve in ogni caso essere prodotta tutta la documentazione richiesta.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti — quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato — importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata, con tassa a carico, contenente l'indicazione

dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui essi si svolgeranno.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in quattro prove; tre scritte e una orale.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai laureati in ingegneria, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) fisica tecnica;

2) macchine termiche ed idrauliche;

3) tecnologie industriali (tessili o meccaniche o metallurgiche, a scelta del candidato).

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sul diritto e la legislazione del lavoro, su nozioni di statistica metodologica e sulla lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere cognizioni elementari di ordinamento amministrativo, di diritto penale (la legge penale codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni, dolo e colpa; le pene: nozione di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica amministrazione) e di procedura penale (nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria, sentenze e ordinanze).

Per i concorrenti ai posti da conferire ai laureati in chimica industriale, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) chimica generale;

2) fisico-chimica applicata all'industria;

3) tecnologie chimico-industriali (industrie siderurgiche e metallurgiche, degli acidi e dei concimi, della seta artificiale, dei prodotti alimentari).

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sul diritto e le legislazione del lavoro e sulla lingua francese o inglese o tedesca; a scelta del candidato.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere cognizioni elementari di ordinamento amministrativo, di diritto penale (secondo il programma stabilito per i concorrenti ai posti da conferire ai laureati in ingegneria) o di procedura penale (secondo il programma stabilito per i concorrenti ai posti da conferire ai laureati in ingegneria).

Art. 10.

Per ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 12.

I vincitori del concorso, sia laureati in ingegneria che in chimica industriale, saranno collocati in unica graduatoria, secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni.

La nomina dei vincitori ad ispettore di 2ª classe dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 10°, gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Art. 13.

I vincitori del presente concorso non potranno per alcun motivo essere destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale o presso il circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che alla data del presente decreto siano già dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 15.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di due ispettori del ruolo dell'Ispettorato del lavoro di grado non inferiore al 6°;

c) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° degli altri ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) di un professore ordinario o libero docente insegnante nella facoltà di ingegneria in una Università della Repubblica;

e) di un professore ordinario o libero docente, insegnante nella facoltà di chimica in una Università della Repubblica.

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui al precedente art. 9.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1951

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1951
Reg. Lavoro e previdenza, n. 4, *foglio n.* 226. — LA MICELA

(5623)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a cinquantadue posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova (gruppo C) nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 33, relativo al riordinamento del personale di pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni sull'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, relativa alla temporanea elevazione dei limiti di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 15 marzo 1951, n. 227, con la quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale di pubblica sicurezza di gruppo *C* e subalterno;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12306-12106 in data 14 agosto 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per il conferimento di cinquantadue posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova.

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate alle prefetture, debitamente documentate, non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

A corredo delle domande dovrà essere trasmesso l'elenco, in duplice copia, dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di licenza di scuola media inferiore o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato quello di 35 anni.

Detto limite è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Tale limite è elevato a 44 anni:

e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite è infine elevato a 45 anni a norma delle disposizioni in vigore:

g) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per le operazioni della guerra 1940-45 anche se in qualità di assimilati o militarizzati;

h) per i mutilati ed invalidi a causa dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

i) per i mutilati ed invalidi per causa di servizio, a norma della legge 15 luglio 1950, n. 539;

l) per il personale che, alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricolutra (U.N.S.E.A.).

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

m) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

n) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di sui alla lettera *m*) si cumula con quella di cui alla lettera *n*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere dalla *a*) alla *f*), purchè non si superino complessivamente i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, siano impiegati civili statali di ruolo.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Il certificato medico dev'essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario per accertare la completa idoneità al servizio d'istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta da bollo da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 40, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 7, 8 e 9 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare 1937, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 (compresi quelli della guerra di liberazione e della lotta di liberazione — partigiani combattenti — di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-45, i mutilati e gli invalidi civili per fatto di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

e) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-45, quelli dei caduti civili per fatto di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

f) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati per servizio, comprovante tale loro qualità;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45, ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra e degli invalidi per servizio, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata su carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate dell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera n) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Tutti i documenti, inoltre, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno presentare, nel termine prescritto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte degli esami.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dell'art. 2 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno prodotte dopo il termine prescritto.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni anche se dipendenti dallo stesso Ministero.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina ad alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova senza conseguire l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti degli aspiranti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Con decreto del Ministro può essere negata l'ammissione al concorso, a norma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai giorni nostri e nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

La prova orale, oltre che sulle materie delle prove scritte, verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di diritto penale;

2) legge e regolamento di pubblica sicurezza;

3) prova pratica di dattilografia.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se gli aspiranti non avranno ottenuto la votazione di sei decimi e dimostrato, a seguito di apposito esperimento, di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale.

Art. 11.

Gli esami scritti avranno luogo nel luogo e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, della ora e del luogo ove dovranno presentarsi per sostenere gli esami scritti, dalla prefettura della provincia in cui avranno presentata la domanda di ammissione.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti stabilite dalle vigenti disposizioni a favore degli invalidi di guerra, degli ex combattenti e categorie assimilate, nonchè di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza spetterà al più anziano di età.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, alunni d'ordine di pubblica sicurezza in prova. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni; in difetto, saranno dichiarati dimissionari di ufficio ai sensi dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto l'assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13°, nonchè gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il direttore capo divisione del personale della pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1951

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1951
Registro Interno n. 34, *foglio n.* 250. — VILLA.

(5537)

PREFETTURA DI COSENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visti i propri decreti n. 11255 e n. 11255/1, in data 18 aprile 1951:

Vedute le rinuncie presentate dai vincitori;

Decreta:

I seguenti partecipanti al concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 37000, in data 1° giugno 1947, sono dichiarati vincitori della sede indicata a fianco di ciascuno:

Rocco dott. Biagio: Condotta veterinaria di Acri.

Cosenza, addì 27 ottobre 1951

Il Prefetto.

(5652)

PREFETTURA DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 17123 Vet. in data 9 aprile 1951, con il quale, a seguito della approvazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1946, venivano dichiarati i vincitori con a fianco di ciascuno la indicazione della sede assegnata;

Visti i successivi decreti n. 35404 del 9 luglio 1951 e n. 45363 del 26 settembre 1951, con i quali si è proceduto all'assegnazione delle sedi rimaste vacanti per la rinuncia di alcuni candidati;

Considerato che i dottori Talia Arturo e Castiglione Morelli Alfredo, hanno rinunziato rispettivamente alle condotte di Cropani e Nicotera precedentemente loro assegnate;

Ritenuto di dover procedere ai sensi degli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, all'assegnazione delle sedi di Cropani e Nicotera;

Decreta:

Ai seguenti concorrenti, tenuto conto delle sedi richieste per ordine di preferenza, vengono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

Salituri dott. Vincenzo: Cropani;
Muto dott. Gennaro: Nicotera.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Catanzaro e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 19 ottobre 1951

Il Prefetto

(5458)

PREFETTURA DI AREZZO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio precedente decreto n. 9468 del 16 maggio 1951, modificato con successivi decreti n. 12206 del 5 luglio 1951 e del 18 luglio 1951, n. 13728 del 2 agosto 1951, numero 14432 del 10 agosto 1951, e n. 16014 dell'8 settembre 1951, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo, bandito con decreto n. 23494 del 3 settembre 1947;

Considerato che, a seguito della rinuncia degli assegnatari si sono rese vacanti le condotte di Cortona (7ª Teverina), Bucine (3ª Badia Agnano), Montemignaio, Chiusi della Verna (2ª Vallesanta);

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso, ed interpellati gli interessati;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti in narrativa, i seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate:

Satti Lucio: Cortona (7ª Teverina);
Lucaccini Alberto: Bucine (3ª Badia Agnano);
Ventura Riccardo: Montemignaio;
Leonardi Francesco: Chiusi della Verna (2ª Vallesanta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 23 ottobre 1951

p. *Il prefetto*: ANTONUCCI

(5498)

PREFETTURA DI BRINDISI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio precedente decreto in data 13 aprile 1951, n. 11751, con il quale si approvava la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 16 luglio 1947, n. 13652;

Visto il decreto 13 aprile 1951, n. 12385, con cui si è provveduto a dichiarare i vincitori del predetto concorso;

Preso atto della rinunzia del dott. Raffaele Paone alla condotta veterinaria di Oria;

Considerato che il dott. Carlo Schiavone ha chiesto la sede di Oria in ordine di preferenza subito dopo il rinunziatario;

Vista la comunicazione del predetto dott. Schiavone in data 13 ottobre 1951, con cui accetta la nomina a veterinario condotto del comune di Oria;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

Il dott. Carlo Schiavone è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Oria.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Brindisi, addì 17 ottobre 1951

Il prefetto: DONATO

(5457)

PREFETTURA DI IMPERIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il precedente decreto in data 10 settembre 1951, numero 22514, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Imperia, bandito il 1° febbraio 1950;

Visti i propri decreti nn. 22515, in data 10 settembre 1951, e 25589 in data 12 ottobre 1951, con i quali, rispettivamente, in base alla graduatoria del concorso sopradetto, venivano nominati i vincitori delle singole condotte e veniva provveduto alla variazione per l'assegnazione delle sedi dei candidati vincitori delle singole condotte poste a concorso;

Considerato che il sanitario dott. Renato Ruggiero, assegnato alla condotta medica di Cipressa, ha rinunciato alla nomina per la suddetta condotta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al sanitario dott. Mario Mariotti, compreso nella graduatoria degli idonei nel concorso di cui alle premesse, è assegnata la condotta medica del comune di Cipressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed al Comune interessato.

Imperia, addì 24 ottobre 1951

p. *Il prefetto*: CRECIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il precedente decreto in data 10 settembre 1951, numero 22514, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Imperia, bandito il 1° febbraio 1950;

Visti i propri decreti nn. 22515, in data 10 settembre 1951 e 25589 in data 12 ottobre 1951, e n. 26357 in data 23 ottobre 1951, con i quali, rispettivamente, in base alla graduatoria del concorso sopradetto, venivano nominati i vincitori delle singole condotte e veniva provveduto alla variazione per l'assegnazione delle sedi dei candidati vincitori delle singole condotte poste a concorso;

Considerato che il dott. Ugo Cassini, assegnato alla condotta di Pietrabruna, ha rinunciato alla nomina per la suddetta condotta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al sanitario dott. Emanuele Grosso, compreso nella graduatoria degli idonei nel concorso di cui alle premesse, è assegnata la condotta medica di Pietrabruna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed al Comune interessato.

Imperia, addì 25 ottobre 1951

p. *Il prefetto*: CRECIANI

(5502)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 13437 in data 7 agosto 1951, col quale veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1949, indetto con decreto prefettizio n. 4910 dell'8 marzo 1950;

Visto il successivo proprio decreto n. 13438 dell'8 agosto 1951, con il quale venivano dichiarate le vincitrici delle condotte messe a concorso;

Considerato che l'ostetrica Pampolini Anna Maria, dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Deiva Marina, ha rinunciato all'assegnazione di detta condotta;

Vista la graduatoria di detto concorso, dalla quale risulta che l'ostetrica De Giovanni Dora segue immediatamente, nella graduatoria stessa, l'ostetrica Pampolini Anna Maria;

Viste le sedi, elencate in ordine preferenziale, per le quali la predetta candidata ha inteso concorrere;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica De Giovanni Dora è dichiarata vincitrice della condotta di Deiva Marina, in sostituzione dell'ostetrica Pampolini Anna Maria, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 19 ottobre 1951

Il prefetto: FORNI

(5463)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.